



**A tutto il personale docente,
tecnico amministrativo e bibliotecario,
studentesse e studenti**

Oggetto: Circolare organizzativa sull'obbligo di *green pass* per personale, studentesse e studenti e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con l'Ateneo

Gentilissime e gentilissimi,

come già anticipato nella precedente circolare del 23 Agosto scorso, il decreto legge 6 Agosto 2021 n. 111 impone al personale universitario (docente e tecnico amministrativo e bibliotecario), alle studentesse e agli studenti l'obbligo di possesso e, se richiesto, di esibizione della certificazione verde Covid-19 (di seguito *green pass*).

Si ricorda che il *green pass* viene rilasciato, con termini di validità differente:

- a) ai soggetti già vaccinati;
- b) a coloro che abbiano effettuato il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- COV-2¹;
- c) a coloro che siano guariti dopo aver contratto il Covid 19², negli ultimi sei mesi

Al momento, l'obbligo di possesso del **green pass** per il personale universitario, studentesse e studenti delle Università è stabilito dalla legge per il periodo **dall'1 Settembre al 31 Dicembre 2021**, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza.

Per favorire la corretta ed uniforme applicazione delle norme di legge, **la cui inosservanza comporta sanzioni sia per l'Ateneo sia per le persone direttamente interessate**, si forniscono di seguito alcune indicazioni organizzative ed operative che dovranno essere da tutti scrupolosamente osservate.

Indicazioni per le studentesse e gli studenti

1. Accesso in Ateneo e fruizione dei servizi universitari

L'accesso negli spazi **aperti** dell'Ateneo - cortili, giardini, porticati esterni, aree parcheggio esterne ecc. - è **libero**. In tali ambiti la sosta e il movimento sono consentiti con le consuete modalità, senza che sia necessario il possesso e/o l'esibizione del *green pass*.

L'accesso negli spazi **chiusi** dell'Ateneo - settori didattici, aule, laboratori, sale studio, biblioteche e sale consultazione testi, uffici amministrativi, mense e bar, sale piccola ristorazione, librerie interne, residenze - è consentito **tassativamente** alle seguenti condizioni:

¹ Si ricorda che i tamponi sono validi solo se effettuati nelle farmacie che hanno aderito al Protocollo d'intesa tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'Emergenza Epidemiologica Covid 19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 Luglio 2021 n. 105.

² Sul sito del governo <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pguarite>, sono riportate informazioni relative al *green pass*.



- a) utilizzo obbligatorio di mascherine protettive, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di tali dispositivi;
- b) possesso di *green pass*³
- c) Temperatura corporea non superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria;
- d) Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

L'obbligo di possesso di *green pass* per accedere agli spazi chiusi riguarda tutti/e gli studenti e le studentesse, ivi compresi/e quindi dottorandi/e, specializzandi/e, assegnisti/e, borsisti/e, tirocinanti, tesisti/e, laureati/e frequentatori/trici.

Non sussiste alcun obbligo per i **soggetti esenti** dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, salvo ulteriori disposizioni.

2. Modalità di controllo

Tutti gli studenti e le studentesse sono obbligati per legge a esibire il *green pass*, ove richiesto dal personale universitario addetto ai controlli.

La verifica del possesso del *green pass* sarà effettuata a campione.

Ogni eventuale abuso o frode in relazione agli obblighi di legge dovrà inevitabilmente essere segnalato alle competenti Autorità e darà luogo ai conseguenti provvedimenti di legge.

3. Partecipazione alle attività didattiche e curriculari per gli studenti sprovvisti di *green pass*

Come dettagliatamente riportato nel decreto rettorale del 23 Agosto scorso, gli studenti e le studentesse sprovvisti di *green pass* potranno seguire le lezioni solo ed esclusivamente in streaming.

Per la partecipazione agli esami e alle altre attività curriculari in presenza è invece richiesto per legge il possesso del *green pass*.

Indicazioni per il personale docente, tecnico amministrativo e bibliotecario

1- Accesso in Ateneo

L'accesso del personale universitario, anche a contratto, negli spazi aperti dell'Ateneo - cortili, giardini, porticati esterni, aree parcheggio esterne ecc. - è **libero**. In tali ambiti la sosta e il movimento sono consentiti con le consuete modalità, senza quindi che sia necessario il possesso o l'esibizione del *green pass*.

L'accesso negli spazi chiusi dell'Ateneo - settori didattici, aule, laboratori, aule studio, biblioteche e sale consultazione testi, uffici amministrativi, mense e bar, librerie interne, sale piccola ristorazione, residenze - è consentito tassativamente alle seguenti condizioni:

- a) utilizzo obbligatorio di mascherine protettive;
- b) possesso di *green pass*, con obbligo di esibizione ove richiesto;

³ Per l'Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale – vedi <https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>



- c) Temperatura corporea non superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria;
- d) Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

2 - Disposizioni di legge

Con il decreto legge n. 111 del 6 Agosto scorso il Governo ha stabilito l'obbligo per tutto il personale universitario di possedere la "certificazione verde Covid 19".

L'obbligo riguarda **tutto** il personale universitario, quindi sia il personale docente sia il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, ad eccezione dei soggetti esenti, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute, del 4 agosto 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Il decreto legge n. 111/21 prevede che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 comporti come conseguenza che *"...il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"* (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21).

3 - Obbligo di green pass

Il personale universitario - **anche a contratto** - che alla data dell'1 Settembre prossimo non risulti in possesso del *green pass* non potrà in alcun modo svolgere in presenza la propria attività lavorativa.

Si precisa nuovamente che tale disposizione risponde ad un obbligo di legge, previsto a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Pertanto, l'eventuale svolgimento di servizi in presenza senza il possesso del *green pass*, così come la mancata esibizione della certificazione stessa, ove richiesto, costituisce violazione di legge e comporta sanzioni sia per il soggetto interessato sia per l'Ente stesso. Il possesso e/o l'esibizione di certificazioni false o riferibili ad altre persone costituiscono reato penale e comportano per l'Amministrazione, inevitabilmente, l'obbligo di denuncia alle Autorità competenti e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.

Lo svolgimento di attività a distanza (didattica, seminari, incontri, altre attività formative a distanza, telelavoro e *smart working*), **se autorizzato**, non richiede l'obbligo di possesso del *green pass*, nel rispetto di quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale del 28 luglio 2021.

Il dipendente che a partire dall' 1 Settembre non si presenti in servizio per lo svolgimento di attività in presenza, perché sprovvisto di *green pass*, sarà considerato assente ingiustificato, salvo non sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile a svolgere la propria attività da remoto, ovvero abbia giustificato la propria assenza con altro idoneo istituto contrattuale. Ai sensi di legge, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

4. Modalità di controllo

In attesa della possibilità di utilizzare la piattaforma nazionale di controllo che verrà messa a disposizione dal MUR, l'Amministrazione - tramite la competente Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo - acquisirà da tutto il personale l'**autocertificazione del possesso del green pass**, fatti salvi i casi di esenzione.

A tal fine, è stata predisposta dalla Direzione ICT un'apposita procedura informatica (rinvenibile al seguente link: <https://work.unimi.it/rlavoro/provvedimenti-covid.htm> che consentirà all'Amministrazione di acquisire tutte le autocertificazioni e procedere, ove necessario, alle



opportune verifiche, nel rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Il modulo di autocertificazione deve essere compilato dal personale universitario prima dell'1 Settembre e, in ogni caso, prima del rientro alle attività lavorative in presenza.

La mancata compilazione del modulo, la non veridicità di quanto dichiarato o il mancato possesso del *green pass*, se non motivato dall'esenzione, comporteranno inevitabilmente da parte dell'Amministrazione l'assunzione di tutti i relativi provvedimenti, finalizzati alla regolazione del rapporto di lavoro in ottemperanza agli obblighi di legge.

Ai fini della procedura di gestione e controllo delle presenze, per l'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto legge n. 111/21, è nominata "Responsabile delegata del Direttore Generale" la Dirigente della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo.

Tutte le verifiche saranno effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali ed avendo cura di trattare i dati relativi alla certificazione verde Covid-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma.

Indicazioni per il personale dipendente dei servizi in appalto o concessione

Il personale dipendente delle ditte affidatarie di servizi in appalto, subappalto o in concessione che frequentano non occasionalmente a vario titolo gli spazi dell'Ateneo deve possedere e - ove richiesto - esibire il *green pass*.

I/le Responsabili delle strutture dell'Ateneo che gestiscono i rapporti contrattuali con le Aziende appaltatrici, subappaltatrici o in regime di concessione sono tenuti/e a comunicare tempestivamente le presenti disposizioni e verificare il rispetto degli obblighi di legge.

Partecipazione a convegni, mostre ed eventi

Tutti i partecipanti a convegni, seminari, incontri, mostre ed eventi che si svolgano in spazi interni dell'Ateneo dovranno possedere e, se richiesto, esibire il *green pass*. Tale obbligo vale anche per gli incontri organizzati dagli studenti.

È atteso nei prossimi giorni un nuovo DPCM che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 per il personale universitario.

Si invita il personale a prestare la massima attenzione alle presenti disposizioni organizzative, che richiamano obblighi di legge, e a collaborare attivamente alla loro corretta ed uniforme attuazione.

Si ringrazia e si porgono i migliori saluti.

Milano, 30 Agosto 2021

Il Rettore
Elio Franzini

Il Direttore Generale
Roberto Conte